

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE**  
**NELLA RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2021**

**IL CONSIGLIO GENERALE**

“Visto l’articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che consente agli Enti aventi natura associativa come l’ACI di adeguarsi con propri Regolamenti, tenendo conto delle rispettive peculiarità, ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica; visto il vigente “*Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020-2022*” dell’Ente adottato, in attuazione delle richiamate previsioni normative con deliberazione del Consiglio Generale del 23 gennaio 2020; vista la relazione del Segretario Generale del 3 dicembre 2021, con la quale vengono sottoposte al Consiglio Generale talune modifiche agli articoli 7 e 10 dello stesso Regolamento, riguardanti, rispettivamente, le spese per il personale e la destinazione dei risparmi di spesa, onde adeguarne i contenuti alle osservazioni al riguardo formulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; preso atto del parere favorevole espresso dall’Avvocatura dell’Ente in merito alle modifiche regolamentari predisposte; ritenuto di procedere nel senso proposto, al fine di corrispondere a quanto richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; **approva** ai sensi dell’articolo 2, comma 2 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e a parziale modifica della deliberazione del 23 gennaio 2020 di cui in premessa, la nuova formulazione degli articoli 7 e 10 del “*Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020-2022*”, nel testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. F) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti all’adozione della presente deliberazione.”.

**REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO  
DELLE SPESE PER IL TRIENNIO 2020-2022**

**Riformulazione artt. 7 e 10 secondo quanto previsto dai rilevi MEF**

**Art. 7**

**(Spese per il personale)**

1. I fabbisogni di personale Dirigenziale, Professionisti o delle Aree di Classificazione possono essere soggetti a variazioni. A tal fine l'Ente predispone l'eventuale revisione del piano triennale per i fabbisogni del personale per gli anni 2020, 2021 e 2022, relativamente al personale delle aree, ai professionisti ed alla dirigenza, finalizzato non solo alla razionalizzazione e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse ma anche ad un eventuale incremento o decremento delle stesse, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, co. 10-bis, del decreto-legge n. 95/2012.
2. Le spese relative al personale riconducibili alle voci del conto economico B9) non possono superare, per ciascun esercizio del triennio 2020-2022, il limite in vigore al 31.12.2016. Il rispetto di tale limite, accertato a chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle specificità dell'Ente, realizza gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale e tiene luogo, così come richiamato nella circolare MEF-RGS 8/2015 "Enti e Organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015", alle altre forme di riduzione e/o contenimento previste dalla vigente regolamentazione in materia di spesa del personale di enti pubblici.
3. Sono escluse dal computo di cui al precedente comma 2:
  - a le somme destinate per il personale dipendente immesso in mobilità obbligatoria nei ruoli ACI e che verranno rimborsate all'Ente ex art 16, co. 9 D.L. n.83/2014;
  - b gli eventuali adeguamenti contrattuali economici derivanti dall'approvazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Comparto;
  - c le eventuali risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa di Ente secondo quanto previsto dal successivo art.10;
  - d -
    - d.1. l'Ente provvede in materia di liquidazione ed erogazione del trattamento di fine servizio e di fine rapporto spettante al Personale in uscita dal servizio, nel termine di 120 giorni solari, ove la corresponsione degli importi non causi il pagamento di interessi passivi bancari ovvero aggravi di altra natura.
    - d.2. la definizione degli importi da liquidare è di competenza della Direzione Risorse Umane e Organizzazione che la trasmette all'Ufficio Amministrazione e Bilancio. La definizione dei criteri di priorità e di preferenza da adottare in materia sarà contenuta in apposita circolare della Direzione Risorse Umane e Organizzazione.
    - d.3. al pagamento l'Ente provvede previa verifica contabile delle condizioni di cui al punto d.1.

L'applicazione delle misure descritte alla precedente lettera d) non è soggetta agli altri vincoli di cui al presente regolamento, in quanto materia finanziaria che non genera incremento dei costi.

4. A partire dall'anno 2017, le somme a qualsiasi titolo percepite dai dipendenti dell'Ente non possono complessivamente superare gli importi dovuti a titolo di retribuzione complessiva del Segretario Generale così come all'art. 8 co.1.

Art. 10  
(Destinazione dei risparmi sulle spese)

1. In quanto risorse non aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, le eventuali somme derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, di cui all'art. 43 co. 1 della L. 449/1997, nonché derivanti dalla stipula di convenzioni, da parte delle amministrazioni pubbliche con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di cui al co.3 dello stesso articolo, possono essere destinate ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale dirigente, professionista e delle aree di classificazione nel rispetto del computo delle economie di bilancio e definito, fino a concorrenza del 6% dell'importo come definito, all'art.7, comma 2, del presente Regolamento.